



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Istituto Comprensivo Lanzara- Castel S. Giorgio
 Via Calvanese, n. 22 - 84083 Lanzara – Castel San Giorgio (SA)
 CF: 80028610659 - Tel. 081 5162111
 email saic84600r@istruzione.it - saic84600r@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "LANZARA"-CASTEL SAN GIORGIO
Prot. 0010083 del 02/09/2025
 VII-4 (Uscita)

A tutto il personale scolastico
 Al DSGA
 Al Sito web

OGGETTO: FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMI 3 e 6 DELLA LEGGE 104/92 - a.s. 2025/2026

Si informa che il personale scolastico che fruisce dei permessi retribuiti di cui all'oggetto deve **rinnovare la domanda ogni anno scolastico**. Inoltre, alla luce delle nuove disposizioni normative (Decreto Legislativo 105/2022 – entrato in vigore il 13 agosto 2022) i tre giorni di permesso mensile retribuito potranno anche essere fruiti in modo alternato tra più soggetti (lavoratori dipendenti) per l'assistenza allo stesso disabile.

Presentazione ISTANZA

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata all'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo.

Questa dirigenza, e nei termini previsti dalla normativa vigente, provvederà ad emettere apposito DECRETO valevole per l'a.s. in corso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE all'ISTANZA

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

1) Domanda in carta semplice, nella quale dichiarare che

- l'assistito **non** è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, cioè 'strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
- di essere/ non essere l'unico familiare che ha richiesto di fruire per l'intero anno scolastico dei permessi L. 104/92
- nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito; in caso contrario, bisogna dichiarare nell'apposito modello allegato che c'è un altro familiare che beneficia dei permessi per lo stesso assistito, indicando i suoi dati anagrafici: cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, grado di parentela e luogo di lavoro;

2) Certificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito o eventuale autocertificazione;

- 3) **Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica** attestante lo stato di 'disabilità grave' dell'assistito.

CRONOPROGRAMMA DEI PERMESSI

Si precisa inoltre che della circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto *"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità"* prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo** (entro il 30 del mese precedente) **con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi (utilizzando il modello allegato) o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 5 giorni, **salvo dimostrate e improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile**. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi *"...devono essere possibilmente fruiti dal personale scolastico in giornate non ricorrenti"*.

CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall'articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. L.vo n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una specifica domanda al Dirigente scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro sessanta giorni dalla richiesta.

Si ricorda che :

- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- che il soggetto da assistere deve essere portatore di handicap grave ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3;
- **la convivenza (o il domicilio allo stesso numero civico) è condizione indispensabile per usufruire del congedo;**
- hanno titolo a fruire del **congedo straordinario L. 104/92** i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:

- 1) il **coniuge** convivente o la parte dell'unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- 2) il **padre o la madre**, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell'unione civile convivente;
- 3) uno dei **figli** conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile (tutti) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

4) uno dei **fratelli o sorelle** conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5) un **parente/affine** entro il 3° grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell'unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

- durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Si rammenta, infine, che l'uso **improprio del permesso** per l'assistenza dei congiunti giustifica il licenziamento per giusta causa in quanto compromette irrimediabilmente il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto di lavoro (sentenza Corte di Cassazione dell' 8 gennaio 2014, depositata in data 4 marzo 2014, n. 4984).

Si ringrazia per la collaborazione.



Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Loredana Cervelli